

ALLEGATO 1 - esempi di elevazione dell'indennità di congedo parentale per un ulteriore mese

Esempio 1

- figlio nato il 20 novembre 2023;
 - la madre lavoratrice dipendente termina il periodo di congedo di maternità il 20 febbraio 2024;
 - il padre fruisce di 2 mesi di congedo parentale dal 21 novembre 2023 al 20 gennaio 2024.
-
- ✓ Il (primo)mese di congedo parentale fruito dal padre dal 21 novembre 2023 al 20 dicembre 2023 è indennizzabile all'80% della retribuzione (come previsto dalla legge di Bilancio 2023);
 - ✓ il periodo di congedo parentale fruito dal padre dal 21 dicembre 2023 al 31 dicembre 2023 è indennizzabile al 30% della retribuzione;
 - ✓ il periodo di congedo parentale fruito dal padre dal 1° gennaio 2024 al 20 gennaio 2024 è indennizzabile all'80% della retribuzione (in quanto parte del secondo mese, come previsto dalla legge di Bilancio 2024);
 - ✓ ai genitori rimangono ulteriori 10 giorni di congedo parentale indennizzabile all'80%, se fruiti entro il 2024, altrimenti al 60% se fruiti dal 1° gennaio 2025 ed entro il compimento di 6 anni di età del figlio.

Esempio 2

- figlio nato il 15 settembre 2023
 - congedo di maternità fruito dalla lavoratrice con modalità "ultra-flessibile", ovvero esclusivamente dopo il parto, dal 15 settembre 2023 al 15 febbraio 2024;
 - il padre fruisce di tre mesi di congedo parentale dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2023 di cui un mese indennizzato all'80% della retribuzione (come previsto dalla legge di Bilancio 2023) e due mesi indennizzati al 30% della retribuzione (esaurendo i suoi tre mesi non trasferibili all'altro genitore);
 - lo stesso padre fruisce di un ulteriore mese di congedo parentale dal 10 gennaio 2024 al 9 febbraio 2024.
-
- ✓ mese di congedo parentale fruito dal padre nel corso dell'anno 2024 è indennizzabile solo al 30% e non all'80% della retribuzione, in quanto l'elevazione dell'indennità è prevista solo per uno dei tre mesi spettanti a ogni genitore e non trasferibili all'altro (primo periodo del comma 1 dell'articolo 34 del T.U.);
 - ✓ la madre, concluso il periodo di congedo di maternità, potrà fruire del mese di congedo parentale indennizzato all'80% (se fruito entro i 6 anni di vita del figlio nel 2024, altrimenti al 60% se fruito a partire dal 1° gennaio 2025).

Esempio 3

- figlio nato il 15 agosto 2023 e decesso in pari data della madre lavoratrice dipendente;
 - il padre lavoratore dipendente fruisce del congedo di paternità alternativo per il periodo residuo non fruito dalla madre fino al 15 novembre 2023;
 - il padre fruisce altresì di cinque giorni di congedo di paternità obbligatorio dal 12 al 16 dicembre 2023 e di altri cinque giorni dal 9 al 13 gennaio 2024, adempiendo in tale modo all'obbligo di fruire di dieci giorni di congedo di paternità obbligatorio di cui all'articolo 27-bis del T.U. entro i cinque mesi dalla nascita del figlio (15 agosto 2023 - 15 gennaio 2024).
-
- ✓ avendo terminato il periodo di congedo di paternità obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023, il padre ha diritto a un mese di congedo parentale indennizzabile all'80% della retribuzione (previsto dalla legge di Bilancio 2023) e a un ulteriore mese di congedo parentale (previsto dalla legge di Bilancio 2024) indennizzabile all'80% della retribuzione, se fruito entro il 31 dicembre 2024, oppure, al 60% se fruito dal 1° gennaio 2025 ed entro il compimento di 6 anni di età del figlio.

Esempio 4

- figlio nato il 16 gennaio 2024;
- madre non lavoratrice, al momento del parto;
- padre lavoratore iscritto alla Gestione separata che fruisce di sei mesi di congedo parentale indennizzati al 30% (l'elevazione spetta solo ai lavoratori dipendenti) dal 1° maggio 2024 al 31 ottobre 2024;

- in data 1° giugno 2025 la madre inizia un rapporto di lavoro dipendente e chiede due mesi di congedo parentale dal 1° luglio 2025 al 31 agosto 2025.
- ✓ il periodo fruito dalla madre è per un mese indennizzabile all'80% della retribuzione (legge di Bilancio 2023), per il secondo mese al 60% (legge di Bilancio 2024);
- ✓ per quanto riguarda gli eventuali tre mesi che restano alla madre, solo il primo sarebbe indennizzabile al 30% (i restanti due solo nel caso di reddito inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria).